



<http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/>
Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it



<http://www.bresso.net>
Pec: comune.bresso@legalmail.it



<http://www.comune.cormano.mi.it>
Pec: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO, CORMANO

BANDO DI PROCEDURA APERTA

APPALTO N. 3/2018 SERVIZIO INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE/AUSILIARIE NELL'AREA DELLA PRIMA INFANZIA PER CONTO DEL COMUNE DI CORMANO. PERIODO GENN. 2019 – 31.12.2020. CIG 7625303718. GARA TELEMATICA SINTEL

1. INFORMAZIONI GENERALI - PREMESSE

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione di attività educative/ausiliarie nell'area della Prima Infanzia (3 mesi/3 anni) presso gli asili nido comunali:

- “Giro giro tondo” - Via Comasinella n. 9
- “Il Trenino” - Via 24 maggio n. 74

Le attività richieste sono le seguenti (meglio specificate all'articolo 23 del capitolato d'appalto): servizio post nido, sostegno diversamente abili, centri estivi, servizio cucina presso un nido, servizio pulizie presso 2 nidi.

All'appaltatore potrà inoltre essere richiesto il servizio di gestione di una singola sala (piccoli, medi o grandi).

Delibera a contrattare: 154 dell'1.08.2018.

Categoria

27 - CPV 98390000-3

Cig

7625303718

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) Bando di gara e relativi allegati.

La documentazione di gara, pubblicata sulla piattaforma Sintel, è altresì disponibile sul sito della stazione appaltante nella sezione C.U.C..

3. IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara, per l'intera durata, è pari a € 655.208,56 + IVA così determinato:

educatrici	17202 ore stimate per il biennio 2019/2020 x € 20,71/h	€ 356.253,42
ausiliarie	10060 ore stimate per il biennio 2019/2020 x € 16,83/h	€ 169.309,80
cuoche	6402 ore stimate per il biennio 2019/2020 x € 18,67/h	€ 119.525,34
pedagogista	200 ore stimate per il biennio 2019/2020 x € 50,60/h	€ 10.120,00
		€ 655.208,56

Detto importo, parametrato al valore mensile moltiplicato per i primi sette mesi dell'anno, è valido per il periodo gennaio-luglio dell'anno educativo 2018/2019. Per l'anno educativo 2019/2020 e per quelli successivi nel caso di ripetizione del contratto, l'importo dell'appalto verrà definito annualmente entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle iscrizioni al servizio nidi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo di cui al successivo punto 4), è pari ad € 1.310.417,17 + Iva.

Modalità di finanziamento

Il servizio è finanziato con mezzi propri.

Pagamenti

Al pagamento si provvederà in base a quanto stabilito dall'art. 9 del Capitolato Speciale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, a seguito di regolare atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

La stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a euro cinquemila, procederà alla verifica di cui al Decreto del Ministero e delle Finanze 18/01/2008 n.40.

4. DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata dal mese di gennaio 2019 sino al 31/12/2020.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato dall'appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016.

Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/aggregazione di imprese di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/ConSORZI con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI

7.1 Requisiti di idoneità

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto;
- b) assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016;
- c) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria:

fatturato complessivo di € 2.500.000,00, maturato nel triennio 2015-2016-2017, con almeno il 50% per la gestione del servizio asili nido;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento di cui la stazione appaltante valuterà l'idoneità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

7.3 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa:

gestione di un singolo appalto di servizi di asili nido, di importo non inferiore a € 200.000/anno, riferito al triennio 2015, 2016 e 2017 dimostrato attraverso una dichiarazione indicante la tipologia del servizio effettuato, la durata, il periodo di svolgimento, l'importo e i contraenti pubblici. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato complessivo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica-organizzativa deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica organizzativa, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la dichiarazione unica "allegato 1 e 2" della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire la continuità dei servizi educativi e la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

- Offerta tecnica: 70/100
- Offerta economica: 30/100

Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100/100 punti.

1. Proposta progettuale del servizio, metodologia operativa di intervento				
Max 17 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1.1	<i>Modalità organizzativa dei servizi indicati all'art. 23 dell'appalto</i>	5		
1.2	<i>Modalità di raccordo con il personale educativo del Comune</i>	3		
1.3	<i>modalità di contenimento del turn over degli operatori</i>	3		
1.4.	<i>Congruità e sostenibilità del progetto organizzativo in riferimento al personale a disposizione e le attività che si intendono realizzare</i>	4		
1.5.	<i>Modalità di controllo e verifica dell'andamento del servizio</i>	2		
2. Modalità di coordinamento				
Max 14 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max

2.1	<i>Curriculum del coordinatore</i>	11		
2.2	<i>Organizzazione/modalità di gestione del personale</i>	3		
3. proposte innovative, migliorative Max 21 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
3.1	<i>Risorse ulteriori (rispetto a quanto previsto da capitolato) messe a disposizione</i>		7	
3.2	<i>Congruietà e sostenibilità tra proposta aggiuntiva e risorse/azioni previste</i>	7		
3.3	<i>Rilevanza/interesse dell'amministrazione in considerazione dell'utilità della proposta aggiuntiva presentata</i>	7		
4. supervisione Max 13 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
4.1	<i>Numero di ore mensili offerte a carico della cooperativa oltre alle 130 annue già previste dall'art. 14 - lett. i) del capitolato</i>		3	
4.2	<i>Curriculum supervisore</i>	10		
5. piano formativo del personale Max 5 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
5.1	<i>Numero, durata, argomento dei corsi di formazione effettuati nel biennio inerenti all'oggetto del servizio (organizzati direttamente o con partecipazione degli operatori a corsi organizzati da enti formativi)</i>		2	
5.2	<i>Proposte di formazione e monte ore per il periodo 2018/2020 per gli operatori del servizio oggetto di appalto</i>		2	
5.3	<i>Attinenza dei percorsi formativi all'attività svolta agli operatori</i>	1		

La Commissione, in seduta riservata, valuterà l'offerta tecnica assegnando per ogni singolo operatore economico:

- a) coefficienti discrezionali (D), variabili tra zero ed uno, attribuiti secondo la tabella sotto indicata:

giudizio di qualità attribuito all'offerta	Coefficiente attribuito
eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	1

importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.8
buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.6
discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.4
significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.2
scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0

- b) coefficienti quantitativi (Q) con l'applicazione della formula di proporzionalità diretta
c) coefficienti tabellari (I), fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente indicato

Una volta individuata la migliore offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo pari a 70 e proporzionando di conseguenza le altre offerte, al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica previsto dal bando di gara.

Valutazione offerta economica

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata in base alla seguente formula:

massimo punteggio attribuito alla ditta che avrà presentato l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio più vantaggioso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo minimo offerto} \times 30}{\text{Prezzo offerto}}$$

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si precisa che l'importo offerto è comprensivo di ogni onere, esclusa l'IVA, si dovrà tenere conto di quanto segue: il prezzo orario relativo alla prestazioni fornite dal personale educativo, ausiliario e personale di cucina dovrà essere comprensivo di emolumento netto, oneri assicurativi, oneri previdenziali, costi di gestione, utili materiali e strumenti necessari per l'espletamento delle attività previste dal capitolato ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura compresa la sostituzione per assenze a qualsiasi titolo del personale assegnato.

Svincolo dall'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:

- D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 17.00 del giorno 23.10.2018** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “**Manuali**” e nell'allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**”, accedendo al portale di ARCA, all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.

12.1 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “**Comunicazioni procedura**” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 18.10.2018**.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all'interno della piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

12.2 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma “Sintel”.

Come indicato nel paragrafo “*Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione alla gara*” la stazione declina ogni responsabilità per deficit di funzionamento o per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni tramite il suddetto canale telematico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

12.3 CONTENUTO DELLA BUSTA telematica “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Nell'apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata in un unico file “.Zip” (o equivalente) nell'apposito campo “requisiti amministrativi”.

Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” contiene:

1) **Dichiarazione**, redatta utilizzando il modello “allegato 1.”

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) **DGUE** redatto utilizzando il **modello 2**.

Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente bando.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione α ovvero compilando le sezioni:

A – idoneità: punto 2,

B – capacità economica e finanziaria: punto 1a), 3)

C – capacità tecniche e professionali: punto 1b), 8), 9), 10)

Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati

Non deve essere compilata la parte V del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

4) Contributo ANAC

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00 (euro centoquaranta/00) relativo al contributo previsto all'art. 1 – comma 65 della L.266/2005.

Le contribuzioni vanno versate secondo le disposizioni e con le modalità indicate dall'Anac.

Il codice identificativo CIG attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: CIG 7625303718.

In caso di raggruppamento di imprese il versamento deve essere unico, ed effettuato dall'impresa qualificata come capogruppo.

5) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 26.208,34, pari al 2% dell'importo a base di gara;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPM – Agenzia 93 Iban IT68 Y 05584 33001 000000007006 (con indicazione della causale: “cauzione provvisoria per appalto “3/2018”);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, n.31 del 19 gennaio 2018, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, Codice Appalti);
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

*Esclusivamente nel caso in cui il fidejussore sia sprovvisto di firma digitale, la garanzia fidejussoria con le caratteristiche sopra descritte potrà essere inviata in originale al “**COMUNE di CORMANO**” - Servizio Contratti - Via Papa Giovanni XXIII n.3 - 20032 Cormano (MI) entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. La busta sigillata dovrà riportare il nome del concorrente, l'oggetto della gara e la scritta “**Contiene esclusivamente garanzia fidejussoria**”.*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del codice allegano copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6) Campo "Dichiarazione a video di accettazione integrale dei termini e le condizioni previsti nella documentazione di gara";

7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella busta telematica A – documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 7 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla documentazione di gara.

12.4 OFFERTA TECNICA – PROGETTO GESTIONALE - BUSTA TELEMATICA B

Nella busta “B - Progetto gestionale” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Relazione contenente un progetto complessivo del servizio, redatto su pagine numerate, per un massimo di 25 (venticinque), che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto “Criterio di aggiudicazione”, i seguenti elementi:

1) Proposta progettuale del servizio, metodologia operativa di intervento

- Modalità organizzativa dei servizi indicati all'art. 23 dell'appalto
- Modalità di raccordo con il personale educativo del Comune
- Modalità di contenimento del turn over degli operatori
- Congruità e sostenibilità del progetto organizzativo in riferimento al personale a disposizione e le attività che si intendono realizzare

- Modalità di controllo e verifica dell'andamento del servizio
- 2) Modalità di coordinamento
 - Curriculum del coordinatore
 - Organizzazione/modalità di gestione del personale
- 3) Proposte innovative, migliorative
 - Risorse ulteriori (rispetto a quanto previsto da capitolato) messe a disposizione
 - Congruità e sostenibilità tra proposta aggiuntiva e risorse/azioni previste
 - Rilevanza/interesse dell'amministrazione in considerazione dell'utilità della proposta aggiuntiva presentata
- 4) Supervisione
 - Numero di ore mensili offerte a carico della cooperativa oltre alle 130 annue già previste dall'art. 14 - lett. i) del capitolato
 - Curriculum supervisore
- 5) Piano formativo del personale
 - Numero, durata, argomento dei corsi di formazione effettuati nel biennio inerenti all'oggetto del servizio (organizzati direttamente o con partecipazione degli operatori a corsi organizzati da enti formativi)
 - Proposte di formazione e monte ore per il periodo 2018/2020 per gli operatori del servizio oggetto di appalto
 - Attinenza dei percorsi formativi all'attività svolta agli operatori

Viene richiesta la produzione di un progetto che tanga conto di tutte le fasi della tipologia del servizio, come esplicitate nel capitolato speciale d'appalto, e degli elementi oggetto dei criteri di valutazione. Costituirà fattore premiante per gli elementi qualitativi il grado di personalizzazione del progetto, redatto tenendo conto della specifica ed effettiva realtà organizzative e di servizio dell'Ente appaltante nonché la trasparenza e la chiarezza del progetto. Costituirà altresì fattore premiante una formulazione articolata, efficace e realistica della risposta che il concorrente è in grado di offrire alla domanda di servizio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella busta telematica A – documentazione amministrativa.

Diritto di accesso alle offerte tecniche

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 53 del Codice i concorrenti dovranno precisare, nel caso venga selezionata l'ipotesi b) del punto 14) di cui all'allegato 1, secondo **motivata e comprovata dichiarazione** da inserire nella documentazione amministrativa, le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti (indicare n. di pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica).

Al riguardo si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La mancanza di tale dichiarazione sarà equiparata ad assenza nell'ambito dell'offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa in argomento.

12.5 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA C

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, **dovrà indicare la propria offerta economica espressa mediante importo complessivo per il servizio offerto**, in cifre e in lettere (con massimo di tre decimali), e allegare la dichiarazione redatta secondo il modello "**allegato 3**".

In caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolti dalle singole imprese.

La dichiarazione compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Al termine del percorso guidato "Invio offerta", il concorrente dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante o da procuratore a ciò autorizzato il documento riepilogativo dei dati dell'offerta (in formato .pdf), riallegarlo in piattaforma ed inviare la propria offerta come indicato nelle "**Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel**".

Le offerte pervenute non potranno essere più ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema, che le manterrà segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative ed economiche).

Precisazioni relative all'offerta

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si precisa infine che, in caso di discordanza fra gli importi indicati si riterrà valido quella più vantaggioso per l'Amministrazione.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi alle prescrizioni saranno escluse dalla gara.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile apposta per esteso:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o consorzio da chi ne ha la rappresentanza legale.

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute negli allegati 1 e 2 con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità contenute negli allegati 1 e 2, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. OPERAZIONI DI GARA

Operazioni di gara, in forma pubblica, presso la sede municipale in Cormano P.zza Scurati 1:

h. 10.00 del 24.10.2018	verifica documentazione amministrativa
--------------------------------	---

Il Rup, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correttezza formale della documentazione presentata dagli Operatori Economici ed in caso negativo ad escluderli dalla gara.

Al termine del controllo della documentazione amministrativa, il Rup procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Valutazione busta "B – offerta tecnica" e attribuzione punteggi

In una o più sedute riservate la Commissione di gara procederà alla valutazione dell'offerta tecnica contenuto nella busta B e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi e i fattori ponderali fissati nel presente bando di gara.

In tale fase potranno essere richiesti, per iscritto, ai concorrenti, eventuali chiarimenti in relazione al progetto gestionale, a cui i concorrenti dovranno rispondere entro il termine fissato.

Apertura busta "C – offerta economica"

La Commissione in seconda seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai partecipanti alla gara tramite avviso pubblicato sulla piattaforma Sintel, data lettura dei punteggi attribuiti ai progetti

gestionali, procederà all'apertura della busta "C - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche.

A conclusione delle operazioni di attribuzione dei punteggi verrà quindi stilata la graduatoria definitiva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati e/o dichiarazioni presentati. Qualora non pervenissero nei termini le integrazioni o i chiarimenti richiesti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati per il sorteggio, procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

16. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara sarà resa disponibile sulla piattaforma SINTEL e nella sezione CUC.

17. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Legali rappresentanti, o delegati, delle Società partecipanti.

18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 32 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO– GARANZIE – SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- prestare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, calcolata sull'importo contrattuale;

- presentare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed a copertura della responsabilità civile per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri

operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Appaltatore. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Comune e nei confronti dei danneggiati.

Detta polizza deve contenere la copertura della RCT-RCO con i seguenti massimali minimi:

€ 1549370,70 per sinistro,

€ 1549370,70 per persona,

€ 1549370,70 per animali e cose;

- presentare la dichiarazione circa la composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;

- comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 2500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

20. FALLIMENTO, RISOLUZIONE E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

21. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e l'amministrazione appaltante, quale che sia la loro natura, nessuna esclusa, saranno demandate al Foro di Milano.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia

di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mi.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: <http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy>.

Il R.U.P. è il dr. Roberto Rovati

Altre informazioni

- 1) le informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it;
- 2) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione;
- 3) le convenzioni verranno formalizzate mediante atto pubblico;
- 4) Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è competente per i ricorsi avverso la presente procedura,
- 5) Data di invio del bando alla GUCE: 17.09.2018.

IL DIRIGENTE

Area Servizi alla Persona

(dr. Roberto Rovati)

